



## TRIBUNALE DI TERNI

Corso del Popolo 40 - 05100 TERNI – Tel 0744/3981

e-mail: [tribunale.terni@giustizia.it](mailto:tribunale.terni@giustizia.it)

N° Prot. 1698/2024

Terni, 29/08/24

**Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELL'ORDINE AVVOCATI DI TERNI  
Pres. Avv. ANDREA COLACCI  
Sede**

**E pc MAGISTRATI SETTORE CIVILE  
GOP SETTORE CIVILE**

**Oggetto: Modalità deposito documentazione per liquidazione onorario nei procedimenti con parti provvisoriamente ammesse al patrocinio a spese dello Stato**

Facendo seguito alle interlocuzioni per le vie brevi sul tema in oggetto, nello spirito di costruttiva interazione che caratterizza le relazioni tra l'intestato Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Foro di Terni, si chiede la fattiva collaborazione dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato per rendere più celeri ed efficienti le procedure di liquidazione.

Come noto dal 2020, data della assunzione delle funzioni presso il Tribunale di Terni della scrivente nella qualità di Presidente di Sezione, nei procedimenti civili, nei quali sono presenti parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, è stata istaurata la prassi di richiedere al difensore della parte ammessa, dopo l'emissione del provvedimento di definizione del giudizio e prima della liquidazione, il deposito di documentazione aggiornata relativa alla situazione reddituale e patrimoniale della parte patrocinata.

La richiesta trova ragione giuridica, nell'esercizio del potere/dovere di verifica dell'effettività e della permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio, ex art 127 del TU 115/2002. A tal fine è stato richiesto il deposito di dichiarazione della parte patrocinata (naturalmente deputata a fornire le informazioni reddituali che la riguardano) sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. O) del d.p.r. 28.12.2000, n. 445, attestante i redditi percepiti determinati, per ciascun anno, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 30.5.2002, n. 115, a far data dall'annualità valutata in sede di ammissione provvisoria al beneficio e per tutte le annualità successive fino alla definizione del giudizio.

La dichiarazione deve contenere indicazioni sul reddito:

- 1) della parte richiedente (comprendendo in tale reddito per il periodo di riferimento anche assegni percepiti per il mantenimento di figli);
- 2) dei familiari conviventi (con specifica indicazione delle generalità di ciascun convivente);
- 3) di eventuali conviventi *more uxorio* (con specifica indicazione delle generalità);

nonché autocertificazione dei costi sostenuti per l'abitazione (mutui, canoni di locazione) e delle ulteriori esposizioni debitorie sostenute mensilmente.

Gli Avvocati del Foro di Terni hanno diligentemente provveduto al deposito della autocertificazione richiesta, dopo la definizione del giudizio, come disposto dal GI ovvero dal giudice relatore nei procedimenti di competenza collegiale.

Si ritiene che la prassi descritta, che si allinea alle buone prassi indicate dal Ministero della giustizia in materia, possa essere migliorata per assicurare la tempestiva definizione delle istanze.

A tal fine, si ritiene opportuno richiedere il deposito della documentazione indicata nella ultima udienza fissata per la decisione, con deposito della autocertificazione richiesta nel fascicolo telematico il giorno prima di tale udienza, nel caso in cui la stessa si tenga in presenza ovvero in collegamento da remoto, o insieme con le note scritte di udienza nel caso di udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

In tal modo sarà possibile per il giudice precedente valutare l'istanza, e in caso di sussistenza dei presupposti di legge, liquidare l'onorario dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, contestualmente con l'emissione del provvedimento che definisce il giudizio.

Si allega il format della autocertificazione della quale si richiede il deposito, dando atto che la presente comunicazione e l'allegato format verranno pubblicati sul sito istituzionale del Tribunale e chiedendo la collaborazione del COA per la diffusione presso tutti gli Avvocati iscritti.

Ringraziando per la sempre fattiva collaborazione finalizzata ad una più efficiente gestione del servizio giustizia, si inviano distinti saluti.

Presidente *ff.* del Tribunale  
Dr.ssa MONICA VELLETTI

